

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

E

**L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO**

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, “**ART**”) e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “**AGCM**”), di seguito anche congiuntamente denominate “**le Autorità**”,

premessato che

- l'ART, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori. È inoltre competente per la tutela dei diritti dei passeggeri ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n.70 (trasporto ferroviario); del decreto legislativo 4 novembre 2014, n.169 (trasporto con autobus); del decreto legislativo 29 luglio 2015, n.129 (trasporto via mare e per vie navigabili interne). L'Autorità, nel settore dei trasporti, è preposta, tra l'altro, a:
 - garantire l'accesso alle infrastrutture secondo metodologie che incentivino la concorrenza e l'efficienza produttiva della gestione e a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi;
 - stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
 - definire, per i servizi pubblici locali di trasporto di competenza degli enti locali, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi;
 - definire gli schemi dei bandi delle gare e delle convenzioni da inserire nei capitolati di gara per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva, stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e definire gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società *in house*, con prevalente partecipazione pubblica e per quelli affidati direttamente determinando la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare e gli obiettivi di equilibrio finanziario, nonché prevedere obblighi di separazione contabile tra le attività

- svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività e a stabilire i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate;
- definire, nel settore del trasporto ferroviario, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento;
 - sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;
 - monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti, nonché a rilasciare pareri preventivi e obbligatori a Comuni e Regioni che devono adeguare il servizio taxi ai principi di cui ai numeri da 1 a 4 della medesima disposizione;
 - definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto, nonché dirimere le relative controversie;
 - disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità di risoluzione non giurisdizionale delle controversie (*alternative dispute resolution* - ADR) tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori;
- l'AGCM è preposta alla tutela della concorrenza e del mercato, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla tutela dei consumatori, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, “Codice del consumo”). L'AGCM è, altresì, competente all'esercizio dei poteri di promozione della concorrenza in materia di concessioni e servizi pubblici locali, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; nonché, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.

175, alla valutazione delle decisioni delle pubbliche amministrazioni inerenti alla costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni;

- le Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rilasciano agli enti locali o enti di governo d'ambito che lo richiedano un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti dei servizi pubblici locali a rete;
- l'ART e l'AGCM esercitano funzioni tra loro complementari, ossia lo sviluppo e il mantenimento di adeguati livelli di concorrenza nei mercati e la tutela degli interessi dei consumatori;
- la suddetta convergenza di interessi determina l'opportunità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;
- tale cooperazione si inserisce nell'ambito dei principi di leale collaborazione tra istituzioni e di buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- per conseguire i suddetti obiettivi di cooperazione tra le due Autorità si rende necessario disciplinare gli ambiti e gli strumenti di collaborazione e le modalità di condivisione di informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni e competenze, nel rispetto dei limiti di legge;
- a tal fine, le Autorità intendono rinnovare, integrare e sostituire il Protocollo quadro di intesa sottoscritto in data 5 novembre 2019.

Premesso quanto sopra, l'ART e l'AGCM concordano quanto segue.

Art. 1

Ambiti di cooperazione

1. Il presente Protocollo di intesa disciplina gli ambiti e le modalità della cooperazione tra le Autorità in materie di interesse comune.
2. La cooperazione ha ad oggetto:

- a) il coordinamento dei rispettivi interventi istituzionali, anche in ambito internazionale, su settori di comune interesse;
- b) la segnalazione reciproca di casi in cui, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione di disposizioni alla cui applicazione è preposta l'altra Autorità;
- c) lo scambio di pareri su questioni di interesse comune;
- d) la collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;
- e) la collaborazione nell'elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di interesse comune;
- f) la collaborazione nell'ambito di iniziative congiunte in materia di tutela della concorrenza e del consumatore;
- g) la collaborazione e lo scambio di informazioni ai fini dell'esercizio dei poteri di rispettiva competenza in materia di servizi pubblici locali;
- h) la collaborazione nell'ambito di iniziative scientifiche e di formazione del personale;
- i) ogni altra attività di collaborazione utile al raggiungimento delle finalità del presente protocollo.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, l'ART e l'AGCM convengono di istituire, quale sede privilegiata di collaborazione e coordinamento, un Tavolo tecnico.

Il Tavolo tecnico - composto dai responsabili degli uffici competenti in relazione alle materie trattate o da loro delegati - si riunisce almeno ogni sei mesi o su proposta di ciascuna Autorità ogni qual volta sia ritenuto opportuno.

Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura la tempestiva condivisione e scambio informativo in relazione alle rispettive iniziative di reciproco interesse, incluso l'avvio di indagini conoscitive su materie di interesse comune, in merito alle quali garantisce collaborazione e reciproco coinvolgimento;
- b) esamina le questioni relative all'attività istituzionale delle due Autorità;
- c) esamina le questioni di natura tecnica relative all'attuazione, modifica e integrazione del presente Protocollo;

d) valuta le questioni relative a materie di interesse comune che richiedono una trattazione congiunta.

Art. 2

Parere in materia di tutela del consumatore

1. L'AGCM chiede all'ART il parere di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo trasmettendo la documentazione rilevante necessaria ad una compiuta valutazione della questione. L'ART si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e della relativa documentazione o di quarantacinque giorni, nel caso di richiesta di parere ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.
2. L'AGCM, decorso il termine per il rilascio del parere, può adottare il provvedimento di sua competenza.
3. La stessa procedura, con parere da rendersi entro il termine di trenta giorni, trova applicazione anche nel caso della consultazione facoltativa delle autorità di regolazione e vigilanza, prevista dall'articolo 37-*bis*, comma 5, del Codice del consumo, in materia di procedimento per la declaratoria di vessatorietà delle clausole.

Art. 3

Attività informative reciproche

1. L'ART e l'AGCM si scambiano reciprocamente e periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento, sulle attività oggetto di vigilanza, sui procedimenti avviati e sui relativi esiti sia in materia di concorrenza che di tutela del consumatore, anche mediante segnalazioni reciproche nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

Art. 4

Attività ispettive congiunte

1. L'ART e l'AGCM possono, nei limiti di legge, collaborare nell'ambito delle attività ispettive avvalendosi anche dei competenti Nuclei Speciali della Guardia di Finanza.

Art. 5

Collaborazione scientifica e formazione del personale

1. L'ART e l'AGCM si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) organizzazione di convegni, seminari;
- b) organizzazione di gruppi di studio e collaborazione per l'elaborazione di soluzioni condivise nelle materie di comune interesse;
- c) creazione di osservatori nel settore dei trasporti;
- d) organizzazione di iniziative di formazione per il personale.

Art. 6

Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. Le informazioni e i documenti condivisi tra le Autorità in forza del presente Protocollo sono soggetti al regime di tutela della riservatezza vigente per l'Autorità che, per prima, li ha acquisiti o formati.

Art. 7

Comunicazioni tra le Autorità

1. Al fine di ridurre i tempi di trasmissione, le comunicazioni tra le Autorità possono essere anticipate via *e-mail* facendo riferimento ai rispettivi Segretari generali che, a loro volta, interesseranno gli Uffici competenti.

Art. 8

Integrazioni e modifiche

- 1. Il presente protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra le Autorità.
- 2. Le parti possono, con successivi protocolli operativi, concordare ulteriori modalità per la collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni e attività.

Art. 9

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della sua ultima sottoscrizione ed è pubblicato sui siti *internet* delle due Autorità, secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo rinnova, integra e sostituisce il Protocollo d'intesa del 5 novembre 2019.

Per l'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Per l'Autorità
di Regolazione dei Trasporti

IL PRESIDENTE
Nicola Zaccheo